



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

Prot. n° 6941  
Rif. Ns prot.  
N. Rif. Vs prot.

BARDOLINO, 7.5.2010

## ORDINANZA N. 26

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA' PARTICOLARI.

### IL SINDACO

PREMESSO che la Legge Regionale 21.9.2007, n. 29 che disciplina l'esercizio dell'attività di alimenti e bevande, entrata in vigore il 10.10.2007, ha apportato molteplici modifiche e novità rispetto alla normativa statale precedente, dettata dalla Legge 25.8.1991, n. 287, ora quasi interamente abrogata;

VISTO l'art. 18, ultimo comma della legge che prevede che: *"Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa"*;

VISTA l'ordinanza n. 16 del 21.3.2008 con la quale veniva disposto che, fino all'adozione di un provvedimento definitivo di disciplina generale degli orari degli esercizi somministrazione, di mantenere inalterati gli orari degli stessi secondo le modalità tutte riportate nella precedente ordinanza n. 49 del 23.6.1995;

VISTO il successivo art. 25 che stabilisce al primo comma che: *"Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"*;

VISTO l'art. 18, primo comma, della medesima legge regionale che dispone che *"Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo..."* nella fascia oraria determinata dal legislatore regionale;

VISTO l'art. 50, comma 7, della legge 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande secondi i criteri e le modalità indicati dalla nuova legge della Regione Veneto, tenendo conto altresì del contesto socio-economico della realtà locale e delle esigenze della popolazione, che mutano in relazione all'evolversi dello stile di vita e delle esigenze della popolazione più giovane, nonché di estendere gli orari di somministrazione di alimenti e bevande alle attività artigianali che vendono generi alimentari;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza, di cui la stessa legge ha tenuto conto, di garantire il diritto alla quiete e al riposo della popolazione nelle ore notturne, quale valore da tutelare prioritariamente;

RITENUTO NECESSARIO adeguare la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove disposizioni di legge al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti, nel pieno rispetto delle esigenze di quiete pubblica, delle disposizioni in tema di inquinamento acustico ambientale;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di dare certezza anche formale al testo delle disposizioni locali, revocare le precedenti Ordinanze Sindacali recanti disposizioni in merito agli orari dei pubblici esercizi,

## **d i s p o n e**

con decorrenza immediata, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, come di seguito indicato:

### **ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

La presente ordinanza disciplina gli orari di tutti gli esercizi disciplinati dalla legge regionale 29/2007, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad altre attività, così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della legge.

Premesso che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande suddivisi in base all'art. 18, primo comma, della legge in:

- esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
- esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago non prevalente;
- esercizi in cui l'attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ed è prevalente;
- sale da ballo, locali notturni e locali similari con prevalenza



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

- dell'intrattenimento e svago;
- sale da gioco.

Si definisce ai fini della presente ordinanza:

**“prevalente” l'attività di trattenimento e svago** nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione;

**“esercizio misto”** quello munito di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzato anche al commercio al dettaglio o alla vendita di articoli di monopolio oppure all'esercizio di attività artigianali o similari;

**“turno di chiusura”** la chiusura **facoltativa** dell'esercizio per un giorno o per due giorni nell'arco della medesima settimana;

**“attività particolari di vendita”** gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti: gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali ed esercizi specializzati nella vendita di bevande, quando la tipologia di vendita sia esclusiva o prevalente;

## ART. 2 FASCIA ORARIA DI APERTURA

Salvo la possibilità di prorogare l'orario di apertura secondo quanto previsto al successivo art. 3 gli esercizi di seguito descritti sono tenuti ad osservare i seguenti orari:

### **a) Esercizi di somministrazione non effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore.

### **b) Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago non prevalente anche se saltuariamente**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

massimo di n. 13 ore.

## **c) Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago prevalente**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 13 ore.

## **d) Esercizi di somministrazione all'interno di sale da ballo, locali notturni e locali simili con prevalenza di attività di intrattenimento e svago**

I titolari di tali attività determinano l'orario nella fascia oraria di apertura compresa tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo; l'attività deve essere continuata e l'apertura non deve avvenire oltre le ore 22.00.

L'esercizio dovrà effettuare un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 12 ore.

## **e) Attività particolari di vendita**

I titolari di dette attività determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo; l'esercizio potrà effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore.

## **ART. 3 PROROGA DELL'ORARIO DI CHIUSURA**

Le tipologie di esercizio di cui all'art. 2 – lettera d) della presente ordinanza possono essere autorizzate, temporaneamente, a prorogare la chiusura fino alle ore 4.00 del giorno successivo con divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 02.00.

## **ART. 4 DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI**

E' concessa in via generale a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della presente ordinanza, anche senza preventiva comunicazione e senza necessità di specifico atto autorizzatorio, la facoltà di prorogare l'orario di chiusura fino alle ore 3.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

- dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

- 24 – 25 dicembre
- Dall'1 al 15 Agosto

Resta fermo il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dopo le ore 02.00.

Non è posta alcuna limitazione all'orario di apertura degli esercizi di cui sopra nella notte fra il giorno 31 dicembre e 1 gennaio.

## ART. 5 ORARI DELLE ATTIVITA' ALL'APERTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente art. 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o su aree private scoperte utilizzate nell'ambito della medesima attività, non può essere esercitata oltre l'orario previsto per il locale al chiuso, salvo quanto disposto al successivo art. 6.

## ART. 6 RIDUZIONE O MODIFICA DEGLI ORARI

Fatte salve eventuali esigenze che comportino modificazioni della presente ordinanza relativamente a specifiche categorie di esercizi, potranno essere adottate limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico, anche nei confronti di singoli esercizi di cui all'art. 2, per i quali gli organi competenti al controllo abbiano accertato che costituiscano fonti di disturbo per il vicinato in particolare dalle ore 00.00 alle ore 02.00 (sia per motivi di riproduzione musicale o anche solo per il semplice vociare degli avventori o per altre emissioni rumorose moleste), intervenendo mediante la riduzione di:

- orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività di cui alla presente ordinanza;
- orari dell'utilizzo dei plateatici di suolo pubblico o privato aperto al pubblico;
- orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
- orari per la riproduzione della musica.

Il Comune per esercitare le funzioni di vigilanza e controllo può utilizzare :

- le strutture dell'A.R.P.A.V. (art. 8 della L.R.10 maggio 1999, n.21) ;
- il personale alle proprie dipendenze od alle dipendenze di altri Enti con i quali può stipulare apposita convenzione, con la qualifica di Tecnico



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

competente in acustica ambientale (art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95 – Del. A.R.P.A.V. n. 372 del 28.5.2002);

- liberi professionisti con la qualifica di Tecnico competente in acustica (art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95 – Del. A.R.P.A.V. n. 372 del 28.5.2002) nei casi previsti dall'art.9 della L.R. Veneto n. 33/1985 . In tal caso il professionista incaricato dovrà essere scelto fra quelli che abitualmente non esercitano la propria attività nel territorio comunale di Bardolino e non potrà esprimersi su questioni che lo riguardano.

Le limitazioni agli orari potranno essere disposte per situazioni contingenti o in via duratura, come disposto dall'art. 20 della Legge.

Nel caso in cui venisse accertato un disturbo alla quiete pubblica arrecato dal pubblico esercizio di gravità tale da evidenziare un'urgenza indifferibile, verranno adottati provvedimenti di carattere contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.E.L.L..

## **ART. 7 ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI**

Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

## **ART. 8 ORARIO DELL'ATTIVITA' MUSICALE NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

Le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma abilitano alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

Fermo restando la Legge Regionale, gli intrattenimenti musicali dal vivo ed i concertini all'esterno del pubblico esercizio saranno autorizzati con le seguenti modalità:



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

- su richiesta dell'interessato presentando, almeno 15 giorni prima, un programma mensile **nel caso di intrattenimenti continuativi**;
- su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno 7 giorni prima, **nel caso si tratti di intrattenimenti saltuari**,

al fine di valutare eventuali disagi che possano derivare dall'effettuazione dell'intrattenimento richiesto.

Ogni attività accessoria (**piccoli trattenimenti**) , deve cessare con le seguenti modalità:

- alle ore 24.00 per quelle effettuate all'esterno dell'esercizio o all'interno dello stesso con porte aperte;
- alle ore 02.00 per quelle effettuate all'interno dell'esercizio con porte chiuse.

Resta inteso che la musica deve intendersi da sottofondo e non da richiamo per gli avventori.

Viene fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui venga accertato dai soggetti competenti che l'attività musicale o di riproduzione musicale svolta negli esercizi di somministrazione sia fonte di disturbo al vicinato si interverrà a ridurre l'orario di effettuazione della stessa con le modalità previste all'art. 6 della presente ordinanza.

**Ai sensi dell'art. 659 c.p., nonché alla luce della sentenza della Cassazione penale, sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686 il gestore dell'esercizio:**

- **"è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza";**
- **deve favorire il corretto comportamento del cliente, negando la vendita di bevande alcoliche nei casi previsti dalla legge, evitando l'assembramento della clientela sulla pubblica via o piazza ed impedendo che i comportamenti degli avventori degenerino in condotte contrastanti con le norme concernenti l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete pubblica.**

## ART. 9

### SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per singoli giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuativa ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione.

All'orario di chiusura dell'esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale, come previsto dall'art. 186 del R.D. 635/40 – Reg.to TULPS.

L'esercente deve sospendere la somministrazione di alimenti e bevande quindici minuti prima dell'orario di chiusura.

## **ART. 10 PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO**

Il comune, al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi invernali, può predisporre annualmente, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana un adeguato numero di esercizi aperti.





# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA. S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

## **ART. 11 DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO**

E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio previsto dall'art. 2 della presente ordinanza.

## **ART. 12 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

## **ART. 13 CHIUSURA SETTIMANALE**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta è fatto salvo quanto prescelto dal precedente titolare.



# COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA  
P.TTA S. GERVASO, N. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)  
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240  
P.IVA 00345090237

L'esercente osserva il giorno, o i giorni, ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico, anche durante il periodo di chiusura mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

## **ART. 14 CARTELLO ORARIO**

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

## **ART. 15 DISPOSIZIONI ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le ordinanze contenenti disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio comunale.



IL SINDACO  
(Dott. Ivan De Beni)